

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 4-7-2008

COM (2008) 3262 definitivo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4-7-2008

che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

(Dossier REC 01/07)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4-7-2008

che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Domanda presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

(Dossier REC 01/07)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 28 febbraio 2007, pervenuta alla Commissione il 12 marzo 2007, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 220,

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).

² GU L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 del 1.3.2007, p. 6).

paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, in via sussidiaria, se sia giustificato concedere lo sgravio di tali dazi, nelle seguenti circostanze.

- (2) Tra il 4 febbraio 2003 e il 1° settembre 2004, una società britannica, in prosieguo "l'interessato", ha importato per l'immissione in libera pratica delle lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (in prosieguo "CFL-i") della voce tariffaria 8539 31 90 91, provenienti dal Pakistan.
- (3) All'epoca dei fatti, l'importazione nella Comunità di questo tipo di prodotto originario del Pakistan beneficiava di un regime preferenziale nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate. Ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella versione in vigore all'epoca dei fatti, tali prodotti, se scortati da un certificato di origine Form A rilasciato dalle competenti autorità pakistane, potevano beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all'atto dell'immissione in libera pratica.
- (4) Nel caso in esame, l'interessato ha presentato, a supporto di ciascuna dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, un certificato di origine Form A. Le autorità doganali britanniche hanno accettato tali dichiarazioni e hanno accordato il trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Peraltro, a seguito di una denuncia presentata il 4 aprile 2000 dalla European Lighting Companies Federation a nome di produttori comunitari rappresentanti una parte importante della produzione comunitaria di CFL-i, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*³, l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese.
- (6) Il regolamento (CE) n. 255/2001 della Commissione del 7 febbraio 2001⁴ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese. Il dazio antidumping è divenuto definitivo con regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio del 16 luglio 2001 che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese⁵.
- (7) Il 16 agosto 2004, la Commissione ha ricevuto una richiesta intesa ad avviare un'indagine sulla possibile elusione delle misure antidumping relative alle importazioni di CFL-i originarie

³ GU C 138 del 17.5.2000, p. 8.

⁴ GU L 38 dell' 8.2.2001, p. 8.

⁵ GU L 195 del 19.7.2001, p. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio del 1° settembre 2006 (GU L 244 del 7.9.2006, p. 1).

della Repubblica Popolare Cinese. La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti a far presumere che le misure antidumping sui prodotti in questione originari della Repubblica Popolare Cinese venissero aggirate attraverso un trasbordo nel Vietnam, nel Pakistan o nelle Filippine e/o mediante un assemblaggio nel Vietnam, nel Pakistan o nelle Filippine dei prodotti oggetto dell'indagine.

- (8) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1582/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004⁶, è stata aperta un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese mediante importazioni di CFL-i spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, ed è stata disposta la registrazione di tali importazioni.
- (9) Infine, con regolamento (CE) n. 866/2005 del Consiglio del 6 giugno 2005⁷, le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica Popolare Cinese sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica Socialista del Vietnam, dalla Repubblica Islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine. I dazi estesi in virtù del regolamento (CE) n. 886/2005 sono stati riscossi anche retroattivamente a partire dall'11 settembre 2004 sulle importazioni registrate conformemente al summenzionato regolamento (CE) n. 1582/2004.
- (10) Parallelamente, dal 18 al 27 aprile 2005, una missione di cooperazione amministrativa costituita da rappresentanti dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e di alcuni Stati membri si è recata in Pakistan per indagare sulle esportazioni verso la Comunità di CFL-i dichiarate originarie del Pakistan. In occasione di tale inchiesta, si è giunti alla conclusione che le CFL-i dichiarate originarie del Pakistan erano di fatto di origine cinese e che, di conseguenza, da un lato non potevano beneficiare, all'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie concesse nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, e, d'altro lato, erano soggette ai dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 1470/2001.
- (11) Di conseguenza, le autorità doganali del Regno Unito hanno avviato nei confronti dell'interessato il recupero di un importo totale di XXXX GBP, di cui l'interessato ha chiesto la non contabilizzazione e, in via sussidiaria, lo sgravio.
- (12) A corredo della domanda presentata dalle autorità britanniche, l'interessato, conformemente agli articoli 871, paragrafo 3 e 905, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato

⁶ GU L 289 del 10/09/2004, p. 54.

⁷ GU L 145 del 9.6.2005, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio del 1° settembre 2006 (GU L 244 del 7.9.2006, p. 1).

di aver preso cognizione del dossier indirizzato dalle autorità britanniche alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere.

- (13) Con lettera del 25 maggio 2007, la Commissione ha chiesto alle autorità britanniche ulteriori informazioni. Tali autorità hanno risposto con lettera del 22 novembre 2007, pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2007. L'esame della domanda è stato pertanto sospeso tra il 26 maggio 2007 e il 27 novembre 2007.
- (14) Con lettera del 26 marzo 2008, pervenuta all'interessato il 27 marzo 2008, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (15) Con lettera del 24 aprile 2008, pervenuta alla Commissione il giorno stesso, l'interessato ha preso posizione in merito a tali obiezioni.
- (16) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (17) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 23 maggio 2008 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.
- (18) Dalla domanda indirizzata dalle autorità britanniche alla Commissione e dalla lettera dell'interessato del 24 aprile 2008 risulta che la non contabilizzazione e lo sgravio sarebbero giustificati per le seguenti ragioni:
- (19) Le autorità pakistane avrebbero commesso un errore non rilevabile da un operatore in buona fede, rilasciando, per un lungo periodo di tempo, certificati di origine Form A per merci che non rispettavano le condizioni previste dal SPG. Tale errore dovrebbe essere riconosciuto anche per quanto riguarda i dazi antidumping, poiché accettando di rilasciare certificati di origine Form A per le merci in questione, le autorità pakistane avrebbero riconosciuto che le condizioni per beneficiare dell'origine non preferenziale pakistana erano rispettate.
- (20) Inoltre, la Commissione avrebbe commesso un errore non informando gli importatori dei dubbi esistenti sulla validità dei certificati di origine Form A rilasciati dalle autorità pakistane.
- (21) Nella loro lettera del 28 febbraio 2007, le autorità britanniche hanno indicato che lo sgravio sarebbe giustificato perché le regole di origine preferenziale sarebbero più difficili da soddisfare delle regole di origine non preferenziale applicabili in materia di dazi antidumping; pertanto l'interessato avrebbe nutrito un legittimo affidamento nel fatto che le merci fossero effettivamente di origine pakistana sia ai fini dell'origine preferenziale che dell'origine non

preferenziale; le assicurazioni che l'interessato ha ricevuto (sotto forma d'impegno scritto) in merito al fatto che la merce era originaria del Pakistan hanno avvalorato tale legittimo affidamento.

- (22) Infine, l'interessato avrebbe sempre agito in buona fede e non avrebbe commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (23) In via preliminare, occorre osservare che l'argomentazione addotta dall'interessato in una lettera del 2 novembre 2007 allegata alla lettera delle autorità britanniche del 22 novembre 2007 e nella sua lettera alla Commissione del 24 aprile 2008, secondo cui l'obbligazione doganale in questione non sussisterebbe, e l'argomentazione secondo cui le merci importate erano di fatto di origine pakistana costituiscono una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione non rientra nell'ambito della procedura di non contabilizzazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b, né della procedura di sgravio o rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti, stabilire l'esistenza dell'obbligazione e determinarne l'importo rientrano nella competenza degli Stati membri e non della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante le decisioni della Commissione in merito alle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio/rimborso in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo⁸. L'operatore che non ammetta l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce detta obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) 2913/92.

I – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92

- (24) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

A – Condizione relativa all'esistenza di un errore delle autorità doganali

⁸ Si vedano le sentenze "Sportgoods" (causa C-413/96 – 24.9.1998), "Kia Motors" (T-195/97 – 16.7.1998) e "Hyper Srl" (T-205/99 – 11.7.2002).

(25) Occorre esaminare nell'ordine le argomentazioni addotte dall'interessato riguardo all'errore delle autorità pakistane e poi quelle relative all'errore della Commissione.

1. Errore delle autorità pakistane

(26) Occorre esaminare separatamente la domanda che riguarda l'obbligazione doganale derivante dalla non ammissibilità della merce al trattamento tariffario preferenziale, da un lato (dazi doganali ordinari), e l'obbligazione doganale derivante dal riconoscimento dell'origine non preferenziale cinese della merce, dall'altro (dazi antidumping).

(a) Dazi doganali ordinari

(27) Nel caso in esame, la concessione del trattamento tariffario preferenziale era soggetta alla presentazione di certificati d'origine Form A. Per i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario della preferenza, le disposizioni applicabili figurano agli articoli 67, paragrafo 1 e 69, nonché all'allegato 15 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(28) Al fine di beneficiare dell'origine preferenziale, i prodotti della voce 8539, fra cui rientrano le CFL-i, devono soddisfare una delle due condizioni seguenti (allegato 15 del regolamento (CEE) n. 2454/93):

“ Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.”

o

“Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto.”

(29) Di fatto, la merce esportata dal fornitore dell'interessato non soddisfaceva nessuna di queste condizioni; inoltre, dal rapporto della missione congiunta emerge che i dati presentati dall'esportatore alle autorità responsabili del rilascio dei certificati di origine Form A in Pakistan erano errati. Tuttavia, anche sulla base di questi dati errati, le autorità pakistane competenti avrebbero dovuto accorgersi che la merce non aveva i requisiti previsti dal SPG per beneficiare del regime preferenziale. Le autorità pakistane competenti hanno quindi commesso un errore attivo all'atto del rilascio dei certificati di origine Form A.

(30) In base al citato articolo 220, paragrafo 2, punto b, il rilascio di un certificato da parte delle autorità di un Paese terzo, se si rivela errato, costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore in buona fede. Pertanto, la prima condizione di cui all'articolo 220, paragrafo 2, punto b è soddisfatta per quanto riguarda i dazi doganali ordinari.

(b) Dazi antidumping

(31) Secondo l'interessato, si deve riconoscere che le autorità pakistane hanno commesso un errore anche per quanto riguarda l'origine non preferenziale della merce; infatti, da un lato è più difficile soddisfare le regole di origine non preferenziale piuttosto che le regole di origine preferenziale, e, dall'altro, le autorità pakistane che hanno rilasciato i certificati di origine Form A avrebbero riconosciuto che anche le regole di origine non preferenziale erano state rispettate.

(32) La Commissione ritiene che il ragionamento seguito per i dazi doganali ordinari non sia pertinente per quanto riguarda i dazi antidumping per le seguenti ragioni.

(33) Per quanto concerne i dazi antidumping, sono le regole relative all'origine non preferenziale ad essere applicabili.

(34) Per quanto riguarda i principi, occorre innanzi tutto osservare che le regole preferenziali contenute nel sistema delle preferenze generalizzate e le regole di origine applicabili in materia di politica commerciale, incluse le misure antidumping, sono indipendenti e hanno obiettivi del tutto diversi. Le prime hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico di alcuni paesi, mentre le seconde hanno lo scopo di contrastare talune pratiche commerciali scorrette.

(35) Inoltre, non è esatto sostenere che “per loro natura, le regole di origine preferenziale del SPG sono più difficili da soddisfare delle regole di origine non preferenziale che si applicano per la determinazione dei dazi antidumping”; infatti, al fine di favorire l'integrazione economica regionale, le regole per la determinazione dell'origine nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate sono state rese progressivamente più flessibili. E' questo, in particolare, lo scopo delle regole relative al cumulo regionale di cui agli articoli da 72 a 72 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 72, paragrafo 3 precisa che il cumulo regionale si applica a 3 gruppi regionali: il Pakistan appartiene al gruppo III, cui appartengono anche Bangladesh, Buthan, India, Maldive e Sri Lanka. Grazie alle regole relative al cumulo regionale, i materiali originari di uno dei paesi del gruppo regionale sono considerati originari

del paese beneficiario ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto finale. Queste regole permettono quindi di utilizzare in un paese materiali importati originari di altri paesi partner (paesi dello stesso gruppo), senza che tali materiali debbano soddisfare il requisito della trasformazione sufficiente. Tenuto conto di tali regole, pertanto, non si può ritenere che le disposizioni volte alla determinazione dell'origine preferenziale siano in tutti i casi più stringenti di quelle per la determinazione dell'origine non preferenziale.

- (36) Per quanto riguarda l'applicazione delle regole di origine, innanzi tutto è noto che l'origine, determinata sulla base delle regole di origine non preferenziale, è un elemento di riferimento di cui si tiene sistematicamente conto quando si istituisce un dazio antidumping nei confronti di un prodotto terzo.
- (37) Le procedure e i meccanismi applicati nel quadro della determinazione dell'origine preferenziale e della determinazione dell'origine non preferenziale sono autonomi; la presentazione di un certificato di origine non è richiesta all'atto della dichiarazione per l'immissione in libera pratica di merce soggetta a dazi antidumping e non esiste, nel quadro dell'origine non preferenziale, una procedura di cooperazione amministrativa come quella che esiste, in particolare, nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate. Poiché le autorità pakistane non sono intervenute, né potevano intervenire, nella determinazione dell'origine non preferenziale, non si può imputare loro alcun errore a questo riguardo.
- (38) La Commissione ritiene quindi che, per la parte dell'obbligazione doganale che si riferisce ai dazi antidumping, non possa essere imputato alle autorità doganali pakistane alcun errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Errore della Commissione

- (39) L'interessato ritiene che la non contabilizzazione sarebbe giustificata anche dal fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore non informando gli importatori comunitari dei dubbi che nutriva in merito alla validità dei certificati di origine Form A rilasciati dalle autorità pakistane per i prodotti in questione.
- (40) In proposito, occorre osservare, in primo luogo, che nessuna disposizione del diritto comunitario obbliga espressamente la Commissione ad avvertire gli importatori quando nutre dubbi sulla validità delle transazioni doganali effettuate da questi ultimi nel quadro di un regime preferenziale⁹.
- (41) Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può avere l'obbligo, in virtù del suo dovere di diligenza, di avvertire in modo diffuso gli importatori comunitari, solo quando nutre

⁹ Si veda la sentenza dell'11.7.2002 "Hyper Srl" (causa T-205/99).

seri dubbi sulla regolarità di un gran numero di esportazioni effettuate nel quadro di un regime preferenziale¹⁰. Ora, al momento delle importazioni oggetto del contendere, non era stato accertato che le CFL-i importate dal Pakistan erano di fatto originarie della Cina. Come indicato nel rapporto dell'OLAF compilato a seguito della missione svolta in Pakistan nell'aprile 2005, da informazioni trasmesse dalle autorità doganali belghe risultava che era "poco probabile" che le lampade esportate dal fornitore dell'interessato rispettassero le condizioni per essere riconosciute originarie del Pakistan; tuttavia tali sospetti dovevano essere suffragati da indagini più approfondite, indagini che sono state condotte a seguito della pubblicazione del già citato regolamento (CE) n. 1582/2004 e nel quadro della missione congiunta di aprile 2005.

(42) Pertanto, l'omessa informazione agli importatori non costituisce errore da parte della Commissione.

(43) Da quanto sopra deriva che le autorità pakistane hanno commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda l'origine preferenziale (dazi doganali ordinari) e che nel presente caso non è constatabile nessun altro errore.

B – Condizioni relative alla buona fede dell'interessato e al rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana

(44) Secondo le autorità britanniche, l'interessato avrebbe agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana.

(45) Per quanto riguarda la condizione relativa all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di dichiarazione in dogana, occorre osservare quanto segue.

(46) Dalla domanda in esame risulta che la merce in questione non è mai stata dichiarata alla voce tariffaria corretta (8539 31 90 91), ma sempre sotto un'altra voce (8539 31 90 99, 8539 21 98 90, 8539 22 90 90, 8539 29 98 90). Nella sua lettera del 2 novembre 2007 già citata, l'interessato indica di essersi fidato del suo spedizioniere doganale e di non avere fornito a quest'ultimo alcuna conferma circa la voce tariffaria da utilizzare.

(47) Tale argomentazione non può essere considerata valida. Infatti, il fatto che l'interessato abbia affidato l'espletamento delle formalità doganali ad uno spedizioniere doganale non può esonerarlo dalla sua responsabilità; il fatto che lo spedizioniere doganale ha agito in rappresentanza diretta (*in nome e per conto dell'interessato*), come si evince dalle

¹⁰ Si veda in particolare la sentenza del 6.2.2007 "CAS" (causa T-23/03).

dichiarazioni doganali in questione, indica che è intervenuto esclusivamente sotto la responsabilità dell'interessato, il quale deve quindi essere considerato responsabile dei dati della dichiarazione. D'altra parte, dal dossier non risulta che l'interessato si sia preoccupato della classificazione tariffaria della merce che importava, anche se si trattava, come ha dichiarato, di un nuovo prodotto.

(48) Inoltre, nella sua lettera alla Commissione del 24 aprile 2008, l'interessato indica di avere interrotto le importazioni dalla Cina nel 2001 a causa del dazio antidumping applicato alle CFL-i originarie di tale paese; pertanto conosceva la normativa in vigore. Ora, i regolamenti 255/2001 della Commissione e 1470/2001 del Consiglio già menzionati indicano molto chiaramente la voce tariffaria delle CFL-i. Si deve quindi constatare che l'interessato, che pure doveva ragionevolmente conoscere la voce tariffaria corretta, non ha rispettato tutte le disposizioni in vigore relative alla dichiarazione in dogana. Non essendo soddisfatta questa condizione, non occorre esaminare se l'interessato abbia agito in buona fede.

(49) Da quanto sopra deriva che, per l'obbligazione doganale relativa ai dazi doganali ordinari, la contabilizzazione è giustificata, poiché l'interessato non ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di dichiarazione in dogana. Per quanto concerne l'obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping, la contabilizzazione è giustificata, poiché al riguardo non è stato rilevato alcun errore; inoltre, l'interessato non ha rispettato tutte le disposizioni in vigore relative alla dichiarazione in dogana. Occorre pertanto esaminare se per la parte di obbligazione doganale relativa ai dazi antidumping l'interessato abbia potuto trovarsi in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

II – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

(50) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

(51) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che,

in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali¹¹.

- (52) Per le ragioni riportate ai precedenti punti da 33 a 38 e da 40 a 42, la Commissione ritiene che né la circostanza che le autorità pakistane abbiano erroneamente rilasciato dei certificati di origine Form A ai fini dell'applicazione del Sistema delle Preferenze Generalizzate, né il fatto che la Commissione non abbia informato gli importatori dei dubbi che aveva in merito all'origine pakistana delle merci importate possano aver posto l'interessato in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori esercitanti la stessa attività. La prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è pertanto soddisfatta.
- (53) D'altra parte, per le ragioni riportate ai precedenti punti da 46 a 48, la Commissione ritiene che non sia soddisfatta neppure la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 per la concessione dello sgravio dei dazi.
- (54) Pertanto non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,

¹¹ Sentenza del 10 maggio 2001 "Kaufring AG", (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99), Raccolta p. II-01337.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 28 febbraio 2007 devono essere contabilizzati.

2. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 28 febbraio 2007 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4-7-2008

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione